



TRIBUNALE DI PADOVA

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.5.2016 sul reclamo ex artt. 165 e 36 l.f. avverso la decisione assunta in sede d'asta del 29.4.2016 dal Commissario Giudiziale e dal Liquidatore Giudiziale di escludere l'offerta presentata dal sig. [redacted] per la procedura competitiva indetta per la cessione dell'azienda [redacted] Srl;

letto il reclamo e le note difensive;

letta la memoria di costituzione della [redacted] Srl in concordato preventivo;

lette le memorie difensive depositate da [redacted] Group Srl e [redacted] Srl;

osserva quanto segue.

In via preliminare deve valutarsi l'ammissibilità della costituzione di [redacted] Group e di [redacted] Srl.

Le memorie difensive, in assenza di una qualificazione giuridica delle stesse da parte dei proponenti, non possono che intendersi quali atti di intervento volontario.

Al riguardo si rileva che l'art. 36 l.f. delinea un procedimento del tutto deformalizzato e improntato alla massima celerità; pur non essendo prevista da alcuna norma la comunicazione ai controinteressati, la generica formula adottata secondo cui il giudice delegato decide "sentite le parti" porta a ritenere ammissibile la formulazione di un intervento da parte di eventuali interessati, quali appunto [redacted] Group e [redacted], partecipanti anch'essi alla procedura competitiva di cui è causa.

L'intervento tuttavia non può che essere adesivo, dovendo diversamente la parte, ove intenda svolgere domande diverse o ulteriori, proporre un autonomo reclamo nel rispetto dei termini di cui all'art. 36 medesimo.

Ne consegue che entrambi gli interventi sono ammissibili nella misura in cui sostengono la validità delle eccezioni svolte dal [redacted]; non sono invece ammissibili le ulteriori richieste formulate in proprio dagli intervenienti che avrebbero dovuto appunto svolgere a loro volta reclamo.

Ciò premesso, si rileva che il reclamante impugna "la decisione assunta in sede di asta dal 29 aprile 2016 dal Commissario Giudiziale e dal Liquidatore Giudiziale" di escludere l'offerta dallo stesso presentata.

(7)

Deve tuttavia osservarsi che non vi è in realtà alcun atto di esclusione dalla gara da parte del Commissario.

L'asta del 29 aprile 2016 è stata indetta dal Liquidatore Giudiziale sulla base dell'avviso del 7.4.2016 sempre dallo stesso redatto e si è svolta presso il suo studio, alla mera presenza del Commissario Giudiziale.

Né poteva essere diversamente.

La procedura competitiva è infatti attività di liquidazione rimessa, ex art. 182 l.f., al Liquidatore Giudiziale nominato dal Tribunale nel decreto di omologa.

Il Commissario Giudiziale, intervenuta l'omologa, ha solo una funzione di vigilanza di sorveglianza sull'adempimento del concordato (cfr. fra le tante Cass. 2011 n. 22913).

La presenza del Commissario alla procedura competitiva non implica quindi alcun potere di intervento o decisionale dello stesso, dovendosi lo svolgimento della gara svolgere sotto l'esclusivo potere e responsabilità del Liquidatore.

Né dall'esame del verbale dell'asta (doc. 3 reclamante) risulta un qualsiasi intervento o ruolo attivo del Commissario (anzi nell'ultima pagina si legge che *"i partecipanti dichiarano di aver ben compreso le modalità di svolgimento della gara e accettano i termini proposti dal liquidatore giudiziale"*).

Ne discende che l'unico atto impugnabile, perché unico esistente, è l'esclusione della gara da parte del Liquidatore.

Riguardo a tale atto va però osservato che l'art. 182 l.f. al secondo comma non richiama tra le norme applicabili quelle di cui all'art. 36.

Tale scelta non è certo casuale (si veda sul punto Cass. 14062 del 7.7.2015, secondo cui *"deve peraltro ritenersi che (quantomeno in relazione al rinvio agli artt. 37 e 38, che qui interessano) la L. Fall., art. 182, comma 2, pur se introdotto solo dal D.Lgs. n. 169 del 2007, non rechi in sé alcuna sostanziale novità ma risponda, piuttosto, ad un'esigenza di chiarificazione, che ha indotto il legislatore a regolare espressamente la materia, in modo da limitare l'insorgenza di dispute giurisprudenziali e dottrinarie e di evitare all'interprete di dover ricercare, all'interno della stessa legge fallimentare o del codice civile, le norme di volta in volta applicabili, eventualmente in via analogica od estensiva"*).

La stessa infatti è pienamente coerente con la natura dei poteri attribuiti al GD e al Commissario nella fase esecutiva (in senso contrario all'ammissibilità del reclamo avverso gli atti del liquidatore una risalente pronuncia Appello Torino 15/12.1986) e non lascia privi di tutela i creditori, vista la possibilità ex art. 38 l.f. di promuovere la revoca del liquidatore.

Il reclamo è pertanto da ritenersi inammissibile.

C7

In ogni caso, lo stesso è comunque infondato per le ragioni prospettate dalla reclamata.

Superata l'eccezione di tardività, stante la scadenza del termine in giorno festivo, va osservato che la decisione di escludere dall'asta il Pernolino non è affetta da vizi propri.

Il reclamante la ritiene infatti illegittima per l'invalidità a monte della previsione della clausola di prelazione di cui all'art. 16 del contratto d'affitto stipulato il 18.12.2015.

Non c'è quindi alcuna violazione di legge lamentata con riferimento alla scelta di escludere l'offerta perché non conforme alle condizioni di gara.

L'atto da impugnare avrebbe quindi dovuto essere quantomeno il bando di gara del 7.4.2016 (non potendosi allo stato valutare se il reclamante avesse avuto conoscenza della sussistenza della prelazione inserita nel contratto anche in data antecedente e dubitandosi finanche della possibilità di impugnare un atto negoziale con il mezzo del reclamo ex art. 36 l.f.), contenente nella premessa l'espresso riferimento al diritto di prelazione attribuito all'affittuaria.

Tale atto non è stato autonomamente impugnato e ciò nonostante fosse noto al reclamante, che nella propria offerta irrevocabile del 28.4.2016 (doc. 14 reclamata) dichiara espressamente di averne preso visione e di accettare tutte le previsioni, ad eccezione del diritto di prelazione e ne allega copia sottoscritta.

Né può il reclamante invocare la formula contenuta nella premessa del reclamo per cui chiede la nullità/annullamento di *"ogni atto a qualunque titolo connesso per presupposizione e/o consequenzialità"*.

A parte il decisivo argomento che il relativo reclamo sarebbe tardivo (l'offerta è datata 28 aprile e quindi il reclamo avrebbe dovuto essere presentato entro il 7 maggio) può ritenersi ammissibile la domanda di annullamento degli atti consequenziali o anche (di quelli precedenti o presupposti, ma per questi ultimi nei limiti in cui se ne allega la conoscenza per la prima volta con l'atto oggetto dell'impugnazione, che quindi si configura come primo momento utile per dolersene.

Diversamente ragionando infatti una simile formula diventerebbe strumento per aggirare i termini perentori previsti dal legislatore per le impugnazioni.

Quanto sopra assorbe ogni altra valutazione concernente il merito delle doglianze svolte che comunque paiono anch'esse prive di fondamento.

Premesso infatti che la prelazione inserita nel contratto d'affitto di cui trattasi è una prelazione convenzionale, come risulta chiaramente dalla lettura dell'art. 16 ove è contenuta essendo ivi scritto che la concedente riconosce a favore dell'affittuaria la prelazione "anche ai sensi dell'art. 3 l. 223/1991", per cui non è l'art. 3 l. 223/1991 il titolo della prelazione attribuita, la compatibilità in linea di principio dell'inserimento di un diritto di prelazione con le procedure competitive per la vendita dell'azienda si ricava dalla disposizione di cui all'art. 104 bis l.f.

C7

Il reclamo va pertanto rigettato con condanna alle spese del reclamante e dell'intervenuto [redacted] Srl; compensate invece le spese nei confronti di [redacted] Group Srl che pur condividendo le motivazioni di merito del ricorso ne ha chiesto il rigetto.

PQM

Rigetta il reclamo.

Condanna la reclamante e l'interveniente [redacted] Srl in solido alla rifusione alla reclamata delle spese di lite della presente fase che liquida in € 3.170,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.

Compensa le spese tra [redacted] Group Srl e le altre parti tutte.

Così deciso in Padova, 24.5.2016.

Depositato in Cancelleria
Padova, 24/05/16
Il Canc. [redacted]

Il Giudice
C. Zanichelli

Fallimenti e Società.it